

Originale

Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 29 data 03/06/2014</i></p> <p>Classifica VIII</p>	<p>Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ARTISTI DI STRADA NELLE AREE URBANE</p>
--	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- > l'Amministrazione comunale riconosce e valorizza l'espressione artistica di strada come momento di aggregazione sociale della collettività e di sviluppo di turismo culturale, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale nel rispetto e nei limiti previsti dalla presente ordinanza;
- > a tal fine sono promossi sul territorio del Comune di San Benedetto del Tronto progetti di animazione con artisti di strada;
- > per "arte di strada" si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui compenso e' lasciato alla libera offerta dello spettatore in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative, musicali (suonatore, cantante, cantastorie, esclusivamente con strumenti non amplificati), recitative, giochi di abilità, di prestigio, saltimbanco, mimo, clown, giocoliere, truccabimbi, trampoliere, creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili, ritrattista, statua vivente;
- > l'elencazione di cui sopra, ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaurisce tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non ricomprese nel predetto elenco, il Comune valuterà di volta in volta, se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina;
- > a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 6 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, nonché dei correlati articoli del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte;
- > dell'arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, come definito nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 4 della L. 337/1968. Più precisamente lo spettacolo di strada è l'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e di apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti". Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere

inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150;

CONSIDERATO che in prossimità del periodo estivo, anche in virtù dell'incremento dei flussi turistici e commerciali in città, un maggior numero di artisti di strada affolleranno spazi pubblici o aperti al pubblico ed è, pertanto, necessario provvedere a regolarne il loro esercizio in maniera ordinata;

VISTO l'art. 50 T.U.E.L. 267/2000;

ORDINA

che, **dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 2 novembre 2014**, sia consentito lo svolgimento delle attività degli artisti di strada su tutto il territorio cittadino, con inclusione delle isole pedonali e dei parchi pubblici, secondo la seguente disciplina:

1. L'attività dell'arte di strada è consentita sul territorio del Comune di San Benedetto del Tronto dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 24.00 dal 1 giugno al 30 settembre e dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 21:00 dal 1 ottobre al 2 novembre. La durata massima di ogni singola esibizione è stabilita in sessanta minuti continuativi.

2. Non è consentito esercitare l'arte di strada nei sottopassi ferroviari, nelle zone limitrofe agli ospedali, luoghi di culto ed alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.

3. Le esibizioni non devono:

- **impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi alle abitazioni, agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale;**
- **essere correlate ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.**

Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione.

4. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.

5. L'Amministrazione Comunale:

- **si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada;**
- **con propri provvedimenti può introdurre eventuali ulteriori limiti, condizioni e modalità all'esercizio dell'arte di strada per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività.**

6. L'arte di strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti della disciplina della presente ordinanza, previa presentazione di apposita comunicazione al competente ufficio della Polizia Locale almeno quindici giorni prima dell'esibizione. Nella stessa comunicazione dovranno essere dichiarate, ai sensi del DPR. 445/2000, le generalità dell'artista o degli artisti, il tipo di spettacolo che intende proporre al pubblico, gli orari dello stesso, l'eventuale occupazione complessiva in mq., precisando l'utilizzo o meno di strumenti/strutture. Per l'assegnazione dello spazio il competente

ufficio osserverà quale criterio di priorità l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

L'occupazione di spazi da parte dell'artista di strada è sottratta alla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico ed al pagamento della Cosap, e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al punto 1 della presente ordinanza.

Lo spazio assegnato non può essere sub-concesso e l'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarati essere componenti del gruppo artistico.

7. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.

8. Non sono consentite attività che comportino pericolo o comprovato disagio per i cittadini, l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale oppure altre dirette a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).

9. In caso di utilizzo di fuoco durante la performance, l'artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico in caso lo spettacolo preveda più di 2 artisti impegnati nell'uso di fiamme libere, effetti pirici e oggetti infuocati, la compagnia dovrà garantire la presenza di teli ignifughi e di un estintore.

10. Non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di alcun tipo. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia.

13. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti, di cui lo stesso artista è unico responsabile.

14. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachim, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propria del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

15. La presente disciplina non si applica:

a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;

b) alle attività di pubblico spettacolo e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 68-69 del T.U.L.P.S.;

c) alle attività che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, manchino di una specifica connotazione artistica.

16. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o riconosciuti dall'Amministrazione Comunale potranno essere previsti orari,

condizioni ed aree in cui esercitare l'arte in strada, in deroga alle presenti norme.

Salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, l'esercizio dell'arte di strada condotta in difformità alle norme della presente ordinanza e' punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981. L'esercizio dell'attività di cui alla presente ordinanza, priva di comunicazione o fuori dalle zone autorizzate, comporterà l'immediata sospensione dell'attività e ripristino dell'area occupata. In caso di particolare gravità o di recidiva delle violazioni nell'arco di un mese, previste dal presente atto sindacale, possono essere adottati, oltre alla sanzione pecuniaria di cui sopra, anche provvedimenti di inibizione dell'attività di artista di strada su tutto il territorio comunale, per il periodo di sessanta giorni dall'ultimo accertamento.

La presente ordinanza sostituisce integralmente ogni altra disposizione comunale in materia e assume carattere sperimentale fino alla prossima definizione e regolamentazione in materia di artisti di strada.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è demandata agli agenti di Polizia Locale.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al Comando di Polizia Locale di San Benedetto del Tronto e alle altre Forze d'ordine.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi della Legge 06/12/1971, n.1034. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

IL SINDACO
Giovanni Gaspari